



— NUOVA —  
**SPORTIVA**  
• RETE ITALIANA PISCINE & SPORT •

# CODICE ETICO

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| 0.4        | 30/08/2024  | Inserimento Safeguarding Policy   |
| 0.3        | 19/12/2023  | Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che novella la precedente disciplina sul whistleblowing   |
| 0.2        | 25/09/2020  | Aggiornamento catalogo reati ex D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020   |
| 0.1        | 21/05/2018  | Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) |
| 0.0        | 15/05/2017  | Prima emissione   |
| <i>Rev</i> | <i>Data</i> | <i>Descrizione revisione</i>  |

*I destinatari della copia del presente documento si impegnano a non divulgare, distribuire la loro copia a terzi senza preventiva autorizzazione di NUOVA SPORTIVA*

**INDICE**

Pag.

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Art. 1  | Premessa.....   | 3 |
| Art. 2  | Destinatari .....   | 3 |
| Art. 3  | Principi generali .....   | 4 |
| Art. 4  | Regali ed altre utilità .....   | 4 |
| Art.5   | Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....   | 5 |
| Art.6   | Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gestione degli adempimenti fiscali .....   | 5 |
| Art.7   | Rapporti con le autorità preposte alla verifica degli adempimenti relativi al personale | 6 |
| Art. 8  | Prevenzione della corruzione .....  | 6 |
| Art. 9  | Trasparenza e tracciabilità .....   | 6 |
| Art. 10 | Comportamento nei rapporti privati .....  | 7 |
| Art. 11 | Comportamento sul lavoro .....  | 7 |
| Art. 12 | Protezione dei dati personali.....  | 8 |
| Art. 13 | Contratti ed altri atti negoziali .....   | 8 |
| Art. 14 | Tutela dell'ambiente .....  | 8 |
| Art. 15 | Safeguarding Policy .....   | 9 |
| Art. 16 | Sistema Disciplinare .....  | 9 |
| Art. 17 | Whistleblowing .....  | 9 |

## **ART. 1      PREMESSA**

1. Il presente codice etico esprime gli impegni, i doveri e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti da **NUOVA SPORTIVA** e da chiunque operi in nome e per conto della medesima, nel rispetto dei legittimi interessi dei soci, dei lavoratori, dei clienti, di ogni interlocutore economico e sociale e delle collettività in cui l'azienda è presente con le proprie attività.

2. In relazione ai rapporti di lavoro subordinato, le norme contenute nel presente Codice non sostituiscono ma integrano le disposizioni di legge in materia ed il CCNL di lavoro applicato.

3. **NUOVA SPORTIVA** agisce nello svolgimento delle proprie attività

- nel rispetto delle leggi e di tutte le norme vigenti, nonché di un'etica comportamentale coerente con i principi del presente Codice Etico.
- ispirando la gestione della Agenzia, la definizione delle politiche aziendali e lo svolgimento delle diverse operazioni ai principi di trasparenza e di correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori, assicurando altresì efficaci azioni di verifica e di controllo;

A tali fini, adotta misure organizzative, di gestione e di controllo idonee a prevenire qualsiasi tipo di comportamento contrario alle regole del presente Codice Etico da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

## **ART. 2      DESTINATARI**

1. Destinatari del Codice Etico sono coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con **NUOVA SPORTIVA** ed operano per perseguirne gli obiettivi. Pertanto, il presente Codice si applica in primis a tutto il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato. Si applica inoltre a tutti i membri degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente). Si applica altresì al Sindaco Unico.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con **NUOVA SPORTIVA**, in particolare, ai fornitori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

3. I Destinatari hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel presente codice;
- astenersi da comportamenti contrari ad esse;
- rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti o segnalazioni;

- collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza del presente Codice.

Nei rapporti commerciali, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento ed è loro richiesta la condivisione delle norme stesse.

4. A tal fine, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita una clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

### **ART. 3 PRINCIPI GENERALI**

1. I destinatari del presente Codice:

- svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse di **NUOVA SPORTIVA**, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. Conoscono e osservano lo Statuto dell'Ente, i regolamenti e le procedure nonché i principi e le regole del presente Codice.
- concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici di **NUOVA SPORTIVA**, secondo il grado di responsabilità previsto dalle funzioni attribuitegli.
- non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine di **NUOVA SPORTIVA**. Nell'ambito del presente Codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto di lavoro.

### **ART. 4 REGALI ED ALTRE UTILITÀ**

1. I destinatari del presente codice non possono ricevere, promettere od offrire pagamenti, beni o favori o compiere azioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque finalizzate a promuovere o favorire gli interessi di **NUOVA SPORTIVA**.

2. Omaggi sono possibili soltanto qualora si configurino di modico valore da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio; i regali offerti devono comunque essere autorizzati dal Presidente e di essi deve essere conservata idonea documentazione.

3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a euro50, anche sotto forma di sconto.
4. Qualora non sia possibile la restituzione dei regali e delle altre utilità ricevuti, gli stessi devono essere consegnati dall'interessato al Presidente entro e non oltre tre giorni dalla ricezione.
5. L'offerta di regali od altre utilità (eccedenti il modico valore) ai dipendenti di **NUOVA SPORTIVA**, o ai membri degli organi sociali deve essere comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

#### **ART.5        RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nei rapporti con lo Stato e con le Pubbliche Amministrazioni, **NUOVA SPORTIVA** rilascia dichiarazioni e fornisce documentazioni, certificazioni e informazioni veritiere e impronta la propria attività ai principi di correttezza, trasparenza e verificabilità;

In caso di partecipazione a gare pubbliche oppure a trattative private con le Pubbliche Amministrazioni, la Società rispetta rigorosamente le norme che regolano lo svolgimento delle singole procedure.

#### **ART.6        RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

I rapporti con l'Amministrazione finanziaria e con tutte le autorità di controllo alla stessa correlate (ad esempio, Guardia di Finanza) devono ispirarsi ai principi di veridicità, correttezza e collaborazione. In particolare, è espressamente vietato porre in essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di qualsiasi genere. Le stesse disposizioni sono applicabili alla gestione degli adempimenti fiscali.

In caso di ispezioni, accessi e/o verifiche delle competenti Autorità è opportuno che ne venga data immediata comunicazione al Direttore Generale

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria di **NUOVA SPORTIVA**, altresì garantendo l'accuratezza dei dati e delle loro elaborazioni con applicazione dei principi previsti per la formazione di tali documenti dal Codice Civile e dalle leggi speciali che disciplinano il settore.

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche o di prospetti e documenti simili sono responsabili di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della vigente normativa generale e speciale, garantendo l'accuratezza dei dati e delle loro elaborazioni, e di fornire documenti ed informazioni veritiere e conformi alle registrazioni effettuate così da non alterare i risultati di bilancio.

#### **ART.7 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PREPOSTE ALLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE**

I rapporti con le autorità preposte alla verifica della correttezza degli adempimenti previdenziali ed assistenziali riguardanti il personale devono ispirarsi ai principi di veridicità, correttezza e collaborazione. In particolare, è espressamente vietato porre in essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di qualsiasi genere.

In caso di ispezioni, accessi e/o verifiche delle competenti Autorità è opportuno che ne venga data immediata comunicazione al Direttore Generale.

#### **ART. 8 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

I dipendenti rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nel Consorzio. In particolare, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (in particolare nella Parte Speciale rappresentata dai Protocolli Operativi) e, fermo restando l'onere di denuncia all'autorità giudiziaria competente, a segnalare le situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

#### **ART. 9 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

1. Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno di **NUOVA SPORTIVA**.
2. **NUOVA SPORTIVA** imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi trasfusi nel Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, i dipendenti, utilizzano, ove previsto, gli strumenti informatici, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.

4. **NUOVA SPORTIVA** garantisce all'Organismo di Vigilanza piena conoscenza delle materie oggetto di decisione, attraverso informazioni veritiere e complete ed accesso alla documentazione societaria, e ne rispetta e garantisce l'autonomia di giudizio e di opinione; assicura che i soci siano informati dell'andamento generale e dei fatti più significativi concernenti la gestione societaria e gli sviluppi dell'attività; apprezza che gli organi di controllo e vigilanza esercitino rigorosamente la loro funzione e dispone perché abbiano la collaborazione necessaria a questo scopo.

## **ART. 10      COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI**

1. Nei rapporti privati i dipendenti di **NUOVA SPORTIVA** ed i membri degli organi sociali non assumono nessun comportamento che possa nuocere all'immagine della società. A tal fine è fatto divieto di usare il nome, il marchio e il logo della stessa se non per attività collegate al rapporto di lavoro.

2. In tutte le proprie attività private, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, i dipendenti ed i membri degli organi sociali, pongono particolare cura al fine di non recare danno all'immagine della società.

## **ART. 11      COMPORTAMENTO SUL LAVORO**

1. I dipendenti e i membri degli organi sociali, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. I dipendenti utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. I dipendenti ed i membri degli organi sociali utilizzano gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione da **NUOVA SPORTIVA**, con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e secondo le finalità istituzionali.

4. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008) ed in particolare, coloro che facciano uso di strumentazioni, macchine o altri apparati, sono tenuti a osservare la

normativa specifica, le indicazioni d'uso ed ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi.

5. Chiunque riceva beni di **NUOVA SPORTIVA** o di altri enti, con cui la società abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile, fatta salva diversa pattuizione in merito. E' fatto divieto di concedere, seppur temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.

6. I dipendenti ed i membri degli organi sociali custodiscono con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica.

## **ART. 12     PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Titolare del trattamento dei dati adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

2. I dipendenti ed i membri degli organi sociali, nell'esecuzione della loro attività lavorativa sono tenuti al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. I dati sono gestiti ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e non possono essere utilizzati per altri scopi diversi da quelli indicati nelle informative sulla privacy.

## **ART. 13     CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI**

1. I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla tutela della concorrenza, alla lealtà e all'imparzialità.

## **ART. 14     TUTELA DELL'AMBIENTE**

1. Consapevole del rilievo della tutela delle condizioni ambientali, sia per il presente, sia in prospettiva futura, **NUOVA SPORTIVA** è impegnata a garantire nello svolgimento delle proprie attività, la tutela dell'ambiente.



## **ART. 15 SAFEGUARDING POLICY**

1. **NUOVA SPORTIVA** in attuazione del D.lgs. 39/2021 e s.m.i., ha adottato un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché un apposito codice di condotta ad esso conforme, in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. **NUOVA SPORTIVA** è impegnata nel rimuovere ogni ostacolo che impedisca:

- la promozione del benessere degli atleti, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico degli stessi secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- la partecipazione degli atleti alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

## **ART. 16 SISTEMA DISCIPLINARE**

1. La violazione delle norme contenute nel presente Codice, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, indipendentemente dall'insorgenza e dall'accertamento della responsabilità penale dell'autore.

2. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti e dei dipendenti (nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili) sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli del CCNL di settore.

3. In caso di violazione da parte di Amministratori dell'Ente, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza o del Sindaco Unico, darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente applicabile.

4. Ogni comportamento, posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a **NUOVA SPORTIVA** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Codice, è sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, nei casi di inadempimenti gravi del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

## **ART. 17 WHISTLEBLOWING**

**NUOVA SPORTIVA** promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico.

In conformità alla D.lgs. 24/2023, è stata predisposta una apposita procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità, con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del “*whistleblowing*”, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla Procedura è quello di fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite una piattaforma presente sul sito web istituzionale. La Piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'Organismo di Vigilanza, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante.

**NUOVA SPORTIVA** condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione in conseguenza della segnalazione e sanziona chi viola le misure di tutela del segnalante, garantendo pertanto sia la riservatezza della segnalazione, secondo le disposizioni di legge, sia la tutela da azioni ritorsive verso il segnalante.

Ciascun Destinatario può inviare e-mail all'indirizzo [organismodivigilanza@nuovasportiva.it](mailto:organismodivigilanza@nuovasportiva.it). L'accesso a detto indirizzo è riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto alla riservatezza su quanto ricevuto e deve agire in conformità alla legge sopra richiamata.